

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC)

Modifica del 23 novembre 2005

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 6 novembre 2002¹ concernente la legge sul credito al consumo è modificata come segue:

Art. 1

Il tasso d'interesse di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera b LCC è pari al massimo al 15 per cento.

Art. 2 cpv. 1

¹ La Centrale d'informazione per il credito al consumo prevista nell'articolo 23 capoverso 1 LCC (Centrale d'informazione) può avvalersi di terzi per adempiere i propri compiti, purché si tratti di un'assistenza di natura tecnica, in particolare dell'approntamento delle infrastrutture necessarie.

Art. 3 cpv. 3

³ Nel sistema d'informazione possono essere messi a disposizione soltanto i dati personali di cui il creditore necessita per l'esame della capacità creditizia ai sensi degli articoli 28–30 LCC. I dati personali possono essere trattati soltanto a tal fine.

Art. 6 Requisiti professionali

¹ Chi intende esercitare l'attività di creditore deve disporre:

- a. di una formazione commerciale di base ai sensi della legge federale del 13 dicembre 2002² sulla formazione professionale o una formazione equivalente; e
- b. di almeno tre anni di esperienza professionale nel campo dei servizi finanziari.

¹ RS 221.214.11

² RS 412.10

² Chi intende esercitare l'attività d'intermediario di credito deve disporre di almeno tre anni di esperienza professionale nel campo dei servizi finanziari o in un altro campo paragonabile.

Art. 7 Assicurazione di responsabilità civile professionale e altre garanzie equiparate

¹ Chi intende concedere crediti od operare quale intermediario di crediti al consumo deve comprovare di disporre di un'assicurazione di responsabilità civile professionale adeguata per la durata dell'autorizzazione o di una garanzia equiparata.

² Le seguenti garanzie sono equiparate a un'assicurazione di responsabilità civile professionale:

- a. la fideiussione o la dichiarazione di garanzia di un istituto bancario o una copertura assicurativa equivalente;
- b. un conto bloccato presso una banca.

³ La banca o l'istituto assicurativo deve disporre della necessaria autorizzazione rilasciata dalla competente autorità svizzera di vigilanza.

Art. 7a Ammontare della garanzia

¹ L'assicurazione del capitale assicurato relativo a tutti i sinistri di un anno, riconducibili a una violazione della LCC, deve ammontare a:

- a. 500 000 franchi per la concessione di crediti al consumo;
- b. 10 000 franchi per la mediazione di crediti al consumo.

² Nella stessa misura deve impegnarsi anche il fideiussore o il garante.

³ L'importo depositato sul conto bancario bloccato deve ammontare a:

- a. 500 000 franchi per la concessione di credito al consumo;
- b. 10 000 franchi per la mediazione di crediti al consumo.

Art. 7b Chiusura del conto bloccato

¹ La banca concede l'accesso al conto bloccato soltanto se:

- a. l'autorità di autorizzazione conferma che l'autorizzazione è scaduta da cinque anni; e
- b. non è pendente alcuna decisione giudiziaria che vieta alla banca la chiusura del conto bloccato.

² In caso di fallimento di chi intende concedere o intermediare credito al consumo il conto bloccato è devoluto nella massa del fallimento. Sono prima soddisfatti i crediti relativi alla LCC.

Art. 8a Domande di persone giuridiche

Se l'autorizzazione a esercitare l'attività di creditore o di intermediario di crediti al consumo è rilasciata a una persona giuridica, le persone responsabili della concessione o della mediazione del credito devono disporre dei necessari requisiti personali e professionali.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2006.

23 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

